Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

ORDINANZA N. 45 del 4 novembre 2026

Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, recante "Nuova disciplina delle delocalizzazioni previste dal Piano di Ricostruzione dell'isola d'Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il "Codice della protezione civile";

VISTE le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (in prosieguo, per brevità, decreto-legge n. 109/2018), e in particolare l'articolo 30, comma 3;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (in prosieguo, per brevità, decreto-legge n. 186/2022);

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), che proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109/2018;

VISTO l'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

VISTO l'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 43 del 20 agosto 2026, recante "*Nuova disciplina delle delocalizzazioni previste dal Piano di Ricostruzione dell'isola d'Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno*", registrata dalla Corte dei Conti il 28/08/2026 al n. 2641 (in prosieguo, per brevità, Ordinanza n. 43/2026);

VISTO il Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n. 256 del 6 ottobre 2025 (in prosieguo, per brevità, PdRi);

VISTO il "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, il relativo Allegato 3;

VISTO il verbale dell'incontro con gli Ordini professionali di Napoli svoltosi il 4 settembre 2026, prot. n. 0017054I/CS/ISCHIA/2026 del 14/09/2026;

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Ricostruzione privata, ad oggetto "*Ordinanza n. 43/2026 – Simulazione finalizzata a valutare ipotesi di modifica*", acquisita al prot. n. 20268/CS/ISCHIA del 28/10/2026;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente dell'Area Ricostruzione privata, ad oggetto "*Nota tecnica inerente alla rimodulazione e l'incremento dei massimali per spese tecniche di cui all'articolo 18 dell'Ordinanza commissariale n. 43/2026*", acquisita al prot. n. 20274/CS/ISCHIA del 28/10/2026;

CONSIDERATO che la prima prassi applicativa dell'Ordinanza n. 43/2026, nella parte in cui fa riferimento ai valori OMI ai fini della determinazione dell'indennizzo sostitutivo, ha evidenziato l'esigenza di procedere ad alcune indispensabili modifiche e integrazioni, necessarie sia per prevenire incertezze che potrebbero ingenerare interpretazioni divergenti, sia per colmare alcune lacune contenute nei documenti dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alle zone ove ricadono gli edifici da delocalizzare. Segnatamente:

a) nell'Ordinanza n. 43/2026 non è specificato il riferimento temporale dei valori OMI da considerare ai fini della determinazione dell'indennizzo sostitutivo;

b) i valori OMI, con riferimento a tutte le zone dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ove ricadono gli edifici da delocalizzare, non contemplano gli edifici a destinazione d'uso "produttiva" e "turistico-ricettiva";

c) i valori OMI, sempre con riferimento a tutte le zone dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ove ricadono gli edifici da delocalizzare, non contemplano neppure le costruzioni funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e quelle che comunque non hanno una destinazione d'uso "residenziale", "produttiva" o "turistico-ricettiva", quali tettoie, box o altre costruzioni non pertinenziali ad un edificio principale;

d) per gli edifici a destinazione d'uso "residenziale", i valori OMI sono differenziati in diverse tipologie, a seconda dei Comuni e delle relative zone di riferimento;

RITENUTO necessario, pertanto, a fronte di tali aspetti critici emersi in sede di prima applicazione, modificare e integrare l'Ordinanza n. 43/2026 prevedendo:

a) quanto al riferimento temporale, di fare riferimento ai valori OMI del primo semestre 2017, corrispondente al periodo immediatamente precedente all'evento sismico del 21 agosto 2017, con attualizzazione alla data in cui l'Ordinanza n. 43/2026 è divenuta efficace; ciò in quanto nella determinazione dell'indennizzo sostitutivo, essendo esso finalizzato alla reintegrazione patrimoniale degli aventi diritto di una perdita economica pari al valore dell'edificio da delocalizzare, si deve tener conto, da un lato, che i valori immobiliari

successivi al primo semestre 2017 hanno risentito in negativo dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e, dall'altro, che l'importo corrispondente ai valori immobiliari di riferimento (primo semestre 2017) deve essere attualizzato alla data di efficacia dell'Ordinanza n. 43/2026, alla data cioè in cui gli aventi diritto sono stati posti nelle condizioni di presentare domanda di indennizzo sostitutivo ovvero di contributo per la delocalizzazione;

b) per gli edifici a destinazione d'uso "produttiva" e "turistico-ricettiva", stante la mancanza di valori OMI corrispondenti, di determinare l'indennizzo sostitutivo applicando il costo convenzionale calcolato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, su cui comunque applicare la già prevista riduzione al 65 per cento;

c) per le costruzioni funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e per quelle che comunque non hanno una destinazione d'uso "residenziale", "produttiva" o "turistico-ricettiva", di determinare, secondo canoni di ragionevolezza, l'indennizzo sostitutivo applicando il costo convenzionale calcolato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, con il coefficiente di omogeneizzazione di 0,25 previsto dall'Allegato 3 del Manuale dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per i "Locali accessori indiretti, qualora non comunicanti", analogamente alle tipologie accessorie e pertinenziali, su cui applicare comunque la riduzione al 65 per cento;

d) per gli edifici a destinazione "residenziale", tra le diverse tipologie considerate dai valori OMI, di fare riferimento, per ragioni di equità sostanziale, alla tipologia "media" costituita dalle "Abitazioni civili";

CONSIDERATO, altresì, che l'esclusione della maggiorazione del 30% dal calcolo del costo convenzionale da considerare ai fini dell'applicazione del criterio del "minor importo" di cui agli articoli 9, comma 6, e 15, comma 6, dell'Ordinanza n. 43/2026, determina un'ingiustificata disparità in pregiudizio dell'opzione dell'indennizzo sostitutivo, la cui quantificazione deve essere ragguagliata ed omogeneizzata a quella del contributo per la delocalizzazione in senso proprio, bastando a rendere ragionevole la differenziazione tra le due opzioni le già previste riduzioni all'80% per le abitazioni principali, al 70% per le abitazioni non principali e al 65% per gli edifici a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola, pena altrimenti l'irragionevolezza dei criteri di quantificazione dell'indennizzo sostitutivo ove a tali riduzioni si dovesse aggiungere la mancata applicazione della maggiorazione del 30% ordinariamente considerata nella determinazione del contributo per la delocalizzazione in senso proprio, generando di tal fatta gli effetti distorsivi rilevati nella relazione prot. 20268/CS/ISCHIA del 28/10/2026, meglio specificati in prosieguo;

CONSIDERATO, in senso più specifico, che l'esclusione della maggiorazione del 30% dal calcolo del costo convenzionale da considerare ai fini dell'applicazione del criterio del "minor importo" di cui agli articoli 9, comma 6, e 15, comma 6, dell'Ordinanza n. 43/2026, sommandosi alle ridette riduzioni all'80%, al 70% e al 65% previste dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3, della stessa Ordinanza n. 43/2026, comporta – alla luce di quanto risulta dalla relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Ricostruzione privata acquisita al prot. n. 20268/CS/ISCHIA del 28/10/2026 – una differenza, rispetto al contributo previsto per le modalità di delocalizzazione in senso proprio, così

marcatamente *in pejus* da rendere concretamente impraticabile l'opzione dell'indennizzo sostitutivo, vanificando di fatto le finalità, proprie del PdRi, in funzione delle quali tale opzione delocalizzativa è stata introdotta con l'Ordinanza n. 43/2026 (semplificazione, minor consumo di suolo, decompressione abitativa); in particolare, dalle simulazioni condotte nella predetta relazione istruttoria su otto "casi tipo", riferiti alle zone OMI "Celario" e "Piazza Bagni/Maio" nel Comune di Casamicciola Terme e "Fango" nel Comune di Lacco Ameno, nelle quali ricade la maggior parte degli edifici da delocalizzare, è emerso che, applicando i criteri dettati dagli articoli 9, comma 6, e 15, comma 6, dell'Ordinanza n. 43/2026, ed in particolare l'esclusione della maggiorazione del 30%, l'indennizzo sostitutivo risulta inferiore al contributo per la delocalizzazione "standard", costituita dall'acquisto di un'abitazione sull'isola d'Ischia, in misura compresa tra il 34% e il 60% per le abitazioni principali, tra il 42% e il 65% per le abitazioni non principali e del 44,88% per i fabbricati a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola;

CONSIDERATO, per converso, che tener conto della maggiorazione del 30% nel calcolo del costo convenzionale, ai fini dell'applicazione del criterio del "minor importo" di cui agli articoli 9, comma 6, e 15, comma 6, dell'Ordinanza n. 43/2026, comporta – alla luce di quanto risulta dalla stessa relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Ricostruzione privata acquisita al prot. n. 20268/CS/ISCHIA del 28/10/2026 – che detta differenza, fra l'importo spettante a titolo di indennizzo sostitutivo e quello riconoscibile a titolo di contributo per le "ordinarie" modalità di delocalizzazione, si attesta nella misura, assolutamente ragionevole, equa e proporzionata, compresa tra il 15% e il 35% per le abitazioni principali, tra il 25% e il 44% per le abitazioni non principali e del 29,48% per i fabbricati a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola; differenza che, nell'ottica di realizzare l'obiettivo di un equilibrato contemperamento tra le diverse misure delocalizzative previste, da un lato si pone in linea con la natura di misura di maggiore favore propria dell'indennizzo sostitutivo e dall'altro rende tale opzione concretamente praticabile, consentendo quindi la realizzazione delle finalità in funzione delle quali tale opzione è stata introdotta con l'Ordinanza n. 43/2026, altrimenti frustrate;

CONSIDERATO che, in sede di confronto con gli Ordini professionali di Napoli svoltosi il 4 settembre 2026 (verbale prot. n. 0017054I/CS/ISCHIA/2026 del 14 settembre 2026), il Commissario straordinario, rispetto ai rilievi sollevati dagli esponenti ordinistici sui compensi professionali previsti dall'articolo 18 dell'Ordinanza n. 43/2026, ribadita con fermezza l'immodificabilità dei cogenti e inderogabili limiti prescritti dall'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018, si è impegnato a valutare la possibilità di rimodulare *in melius* le percentuali di cui ai commi 2 e 3 del ridetto articolo 18 e di recepire la disposizione di cui al medesimo articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018, secondo cui "*può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali*";

PRESO ATTO della relazione tecnica del Dirigente dell'Area Ricostruzione privata acquisita al prot. n. 20274/CS/ISCHIA del 28/10/2026, con la quale è stato ritenuto rispondente a canoni di ragionevolezza, equità e proporzionalità, ferma l'osservanza dei cogenti e inderogabili limiti prescritti dall'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018:

- innalzare le percentuali previste dall'articolo 18, commi 2 e 3, dell'Ordinanza n. 43/2026, in considerazione della duplice e articolata verifica tecnico-amministrativa e di asseverazione richiesta al professionista, sia sull'edificio da delocalizzare sia sull'immobile sostitutivo, nonché, nel caso di indennizzo sostitutivo, della perizia asseverata sullo stato legittimo, dei rilievi, del calcolo della superficie commerciale e della documentazione per il trasferimento dell'area di sedime al Comune;
- articolare tali percentuali per scaglioni degressivi, così da assicurare la proporzionalità del compenso al crescere del valore dell'immobile, contemperando la congrua remunerazione dell'attività professionale con la tutela della finanza pubblica;
- recepire espressamente la facoltà di riconoscere il contributo aggiuntivo del 2 per cento per le sole indagini o prestazioni specialistiche, in ragione della complessa realtà geologica, geomorfologica e sismica del territorio isolano, che impone indagini di risposta sismica locale, saggi geognostici, prove geofisiche e verifiche di vulnerabilità strutturale non ricomprese nelle ordinarie aliquote di progettazione;

CONSIDERATA la necessità, onde consentire che la volontà degli interessati si formi tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate con la presente Ordinanza, che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, dell'Ordinanza n. 43/2026 sia rideterminato in 75 giorni;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità che anche per gli immobili oggetto di delocalizzazione volontaria di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza n. 43/2026, sia stabilito un termine fisso per la presentazione della domanda di contributo o di indennizzo sostitutivo, pena altrimenti la decadenza dalla facoltà di delocalizzare;

CONSIDERATA l'opportunità, per evidenti ragioni di semplificazione e di immediata conoscibilità, da parte dei cittadini e degli operatori professionali, delle disposizioni vigenti, di approvare il testo coordinato dell'Ordinanza n. 43/2026 con le modifiche e integrazioni apportate dalla presente Ordinanza;

RITENUTO necessario, per esigenze di parità di trattamento, che le modifiche e integrazioni di cui alla presente Ordinanza si applichino anche ai procedimenti avviati ai sensi dell'Ordinanza n. 43/2026 e non ancora definiti;

CONSIDERATO che, ove l'efficacia della presente ordinanza fosse differita all'esito del controllo preventivo di legittimità, i soggetti legittimati sarebbero costretti, nelle more, a esercitare la scelta tra le modalità di delocalizzazione in senso proprio e l'indennizzo sostitutivo, tra loro non cumulabili ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2, dell'Ordinanza n. 43/2026, sulla base di criteri di determinazione dell'indennizzo che, alla luce della richiamata relazione istruttoria prot. 20268/CS/ISCHIA del 28/10/2026, rendono tale opzione concretamente impraticabile; ne deriverebbero, da un lato, la sostanziale vanificazione della facoltà di scelta riconosciuta dall'Ordinanza n. 43/2026 e, dall'altro, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che presentano l'istanza prima e quelli che la presentano dopo l'acquisizione del visto;

CONSIDERATO, altresì, che i professionisti incaricati della predisposizione delle istanze necessitano di conoscere con certezza la disciplina dei compensi tecnici e del contributo aggiuntivo per indagini e prestazioni specialistiche, con la conseguenza che - ove l'efficacia della presente ordinanza fosse differita all'esito del controllo preventivo di legittimità - la presentazione delle istanze di delocalizzazione risulterebbe, nelle more, sostanzialmente paralizzata ovvero le stesse necessiterebbero di essere riformulate, con aggravamento del procedimento;

CONSIDERATO che, come già evidenziato nelle premesse dell'Ordinanza n. 43/2026, la delocalizzazione degli edifici previsti dal PdRi costituisce condizione necessaria e imprescindibile per l'esecuzione dei programmi di demolizione pubblica e degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico di cui agli articoli 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022, a tutela della pubblica e privata incolumità, sicché ogni ritardo nella definizione delle istanze si riflette direttamente sui tempi di messa in sicurezza del territorio;

CONSIDERATO, infine, che il termine della gestione straordinaria è fissato al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 596, della legge n. 199/2025, e che occorre pertanto assicurare la più sollecita istruttoria e definizione delle istanze;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le ragioni di urgenza che giustificano la dichiarazione di provvisoria efficacia, esecutorietà ed esecutività della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016, applicabile ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 5, del decreto-legge n. 186/2022;

VISTA la nota prot. n. 20674I/CS/ISCHIA del 3/11/2026 a firma della Funzionaria delegata di funzioni dirigenziali, dott.ssa Alessandra Calcara, che attesta la disponibilità presente nella contabilità speciale

DISPONE

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 43/2026)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, dell'Ordinanza n. 43/2026, le parole «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «75 giorni».

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 9 dell'Ordinanza n. 43/2026)

1. All'articolo 9 dell'Ordinanza n. 43/2026 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli edifici a destinazione residenziale, l'indennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni obbligatorie è determinato applicando il massimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre dell'anno 2017 con

riferimento alla tipologia "Abitazioni civili", attualizzati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (28 agosto 2026) in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, senza tabacchi), secondo i criteri e i coefficienti di cui al "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli edifici a destinazione produttiva e turistico-ricettiva, in mancanza di corrispondenti valori OMI, l'indennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni obbligatorie, in luogo del criterio del minore importo di cui al comma 6, è determinato sulla base del costo convenzionale calcolato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, in ragione del livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%. Sull'importo così determinato si applica la riduzione alla misura massima del 65 per cento di cui all'articolo 8, comma 3.

2-ter. Per le costruzioni funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e per quelle che comunque non hanno una destinazione d'uso residenziale, produttiva o turistico-ricettiva, l'indennizzo sostitutivo, in luogo del criterio del minore importo di cui al comma 6, è determinato sulla base del costo convenzionale calcolato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, in ragione del livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%, assumendo la superficie ragguagliata mediante il coefficiente di omogeneizzazione di 0,25 previsto dall'Allegato 3 del "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" per i "Locali accessori indiretti, qualora non comunicanti". Sull'importo così determinato si applica, in ogni caso, la riduzione alla misura massima del 65 per cento.»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole «ma senza l'applicazione della maggiorazione del 30%» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'applicazione della maggiorazione del 30%».

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 11 dell'Ordinanza n. 43/2026)

1. All'articolo 11 dell'Ordinanza n. 43/2026, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Per gli immobili oggetto di delocalizzazione volontaria di cui al presente articolo, la domanda di contributo ovvero, ove ammesso ai sensi dell'articolo 13, comma 3, di indennizzo sostitutivo deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 dicembre 2026, a pena di decadenza dalla facoltà di delocalizzare.».

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 15 dell'Ordinanza n. 43/2026)

1. All'articolo 15 dell'Ordinanza n. 43/2026 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli edifici a destinazione residenziale, l'indennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni volontarie è determinato applicando il massimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre dell'anno 2017 con riferimento alla tipologia "Abitazioni civili", attualizzati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (28 agosto 2026) in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, senza tabacchi), secondo i criteri e i coefficienti di cui al "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'indennizzo sostitutivo è comunque determinato in base al minore importo tra il valore dell'immobile da delocalizzare, calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, e il costo convenzionale, quantificato secondo il livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%. Sul minor importo così determinato vanno poi sempre applicate le riduzioni di cui al comma 3 dell'articolo 13.».

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 18 dell'Ordinanza n. 43/2026)

1. All'articolo 18 dell'Ordinanza n. 43/2026 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018, per qualsivoglia intervento di ricostruzione privata è riconoscibile un contributo aggiuntivo per le sole indagini o prestazioni specialistiche, debitamente documentate e funzionali alla caratterizzazione dell'area ovvero dell'edificio e dell'eventuale immobile sostitutivo, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, calcolata sul medesimo importo assunto a base per la determinazione delle spese tecniche ai sensi dei commi 1 e 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di delocalizzazione mediante acquisto di immobile, il contributo massimo concedibile per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, non superiore a:

- 4% per la quota di contributo ammissibile fino a euro 500.000,00;
- 2% sull'eccedenza del contributo ammissibile, per importi compresi tra euro 500.000,00 ed euro 2.000.000,00;
- 1% sull'eccedenza del contributo ammissibile, per importi superiori a euro 2.000.000,00.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di richiesta di assegnazione dell'indennizzo sostitutivo, il contributo massimo concedibile per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, non superiore a:

- 3% per l'importo riconosciuto quale indennizzo fino a euro 500.000,00;
- 1,5% sull'eccedenza dell'indennizzo riconosciuto, per importi compresi tra euro 500.000,00 ed euro 2.000.000,00;
- 0,75% sull'eccedenza dell'indennizzo riconosciuto, per importi superiori a euro 2.000.000,00.».

Articolo 6
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istanze di contributo e di indennizzo sostitutivo presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 43/2026 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia stato ancora adottato il decreto di concessione.
2. I soggetti legittimati che, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, hanno già presentato istanza ai sensi dell'Ordinanza n. 43/2026 possono modificare la modalità di attuazione della delocalizzazione prescelta ovvero optare per l'indennizzo sostitutivo, mediante istanza integrativa.

Articolo 7
(Testo coordinato)

1. È approvato il testo coordinato dell'Ordinanza n. 43/2026 con le modifiche e integrazioni apportate dalla presente Ordinanza, riportato nell'Allegato A (Allegato A – Testo coordinato), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Articolo 8
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sulla Contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 dell'Ordinanza n. 43/2026.

Articolo 9

(Efficacia ed entrata in vigore)

1. In considerazione delle ragioni di urgenza indicate in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016, applicabile ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 5, del decreto-legge n. 186/2022, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Commissario straordinario.

2. Nelle more del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

 a) i decreti di concessione del contributo e dell'indennizzo sostitutivo, adottati in applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza, recano espressa clausola di salvezza dell'esito del controllo;

 b) l'erogazione delle somme eccedenti gli importi spettanti in applicazione dell'Ordinanza n. 43/2026 nel testo previgente alla presente Ordinanza, ivi comprese quelle relative alle spese tecniche e al contributo aggiuntivo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, sono subordinate all'acquisizione del visto della Corte dei conti;

 c) in caso di ricusazione del visto, anche parziale, i decreti di cui alla lettera a) sono rideterminati d'ufficio in conformità alla disciplina previgente, limitatamente alle disposizioni interessate, e i soggetti legittimati possono, entro 30 giorni dalla comunicazione della rideterminazione, modificare la modalità di delocalizzazione prescelta ovvero rinunciare all'indennizzo sostitutivo, senza che ciò comporti la sospensione del contributo di autonoma sistemazione di cui all'articolo 22 dell'Ordinanza n. 43/2026.

3. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, all'Unità Tecnica Amministrativa, agli Ordini professionali tecnici della Provincia di Napoli ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

4. La presente ordinanza, unitamente all'Allegato A, è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario straordinario, https://sismaischia.it, e all'albo pretorio dei Comuni dell'isola d'Ischia.

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello G. Feola

Marcello Giuseppe Feola
Firmato digitalmente da Marcello Giuseppe Feola
Data: 2026.11.04 14:29:33 +01'00'